



CONVENZIONE per Tirocini Extracurricolari

Recepimento “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate
nell'Accordo Stato-Regioni del 25. 05. 2017
Regione Calabria DGR N. 360 DEL 10/08/2017 BURC n. 96 del 12/10/2017

L'Università degli Studi Parma, con sede a Parma, in Via Università n. 12 . Partita IVA
00308780345, di seguito denominata "**soggetto promotore**", rappresentata legalmente dal
Magnifico Rettore Prof. Paolo Andrei, nato a Parma il 10/10/1962, o da suo delegato,
domiciliato per la sua carica presso in Via Università ,12 – 43121 - Parma
e mail: protocollo@unipr.it.....
Pec: protocollo@pec.unipr.it.....

E

(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante).....
.....di seguito denominato «**soggetto ospitante**»,
con sede legale in
Codice fiscale/partita Iva
rappresentato/a darappresentante legale CF.....
nato/a a il

PREMESSO CHE:

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro
2. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI
3. I tirocinanti non possono:
 - ✓ ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - ✓ sostituire i lavoratori subordinati nel periodo di picco delle attività;
 - ✓ sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.
5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.
6. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista dalla normativa vigente. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
7. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
8. Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti se non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di GIC straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa .
9. Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla disciplina regionale;



10. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.

11. Il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Sono oggetto della presente convenzione i tirocini extracurricolari rivolti a:

a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria;

- **Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.**

- Alla presente Convenzione è allegato un progetto formativo individuale per ciascun tirocinio, contenente l'indicazione degli obiettivi formativi, la durata e l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste. Tale progetto va sottoscritto dal tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.

- Il progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative e fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- accogliere presso le sue strutture il/i tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- provvedere alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, a cui sono soggetti i tirocini pur non costituendo rapporto di lavoro;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni; comunicare sempre in forma scritta tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento sede tirocinio, variazioni orario, sostituzione tutor)
- designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;



- garantire al tirocinante adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; se prevista, garantire anche la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti,
- idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale

Articolo 4 – Diritti e doveri del tirocinante

- Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor.
 - Il tirocinante può interrompere il tirocinio dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante
 - Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
 - Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o per malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio
 - Il tirocinante ha diritto al rilascio dell'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, sulla base del PFI e del Dossier individuale.
- Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
- Il tirocinante rispetta le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Il tirocinante mantiene la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;

Articolo 5 – Tutorato

I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel progetto formativo

Il tutor del soggetto promotore

- elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- coordina, programma e monitora il percorso di tirocinio;
- provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale
- può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente

Il tutor del soggetto ospitante

- è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro;
- deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
- può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
- in caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
- favorisce l'inserimento del tirocinante, promuove e supporta lo svolgimento delle attività, aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri), collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale e Attestazione finale.



Articolo 6 - Durata del tirocinio

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari oggetto della presente convenzione non può essere superiore a dodici mesi

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi

Art. 7 – Garanzie assicurative

- Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto promotore: presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
- La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante, rientranti nel PFI.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 8 – Indennità

- Il soggetto ospitante si impegna a corrispondere al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno a 400,00 euro mensili lordi. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del progetto formativo.
- L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
- Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione
- Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 9 – Durata della Convenzione

- La presente Convenzione ha durata a partire dalla data di sottoscrizione della stessa fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe
- Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

Sono **cause di recesso per ciascuna delle parti** le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti
- impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 11 – Trattamento dati personali



Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. (D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e Regolamento UE 679/2016 – GDPR).

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

(Luogo).....(data).....

(Firma per il soggetto promotore)

(Luogo).....(data).....

(Firma per il soggetto ospitante)